



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZA
DOTT. DANIELE FRANCO
ufficiodigabinetto@mef.gov.it

AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROF. MARIO DRAGHI
presidente@pec.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

AI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA
DOTT.SSA FABRIZIA LAPECORELLA
df.udg@pce.finanze.it
df.dirigen.segreteria@mef.gov.it
DOTT. ALESSANDRO MATTEUCCI
dfuff03@mef.gov.it

OGGETTO: Richiesta di interpretazione in merito al soggetto attivo del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico, nei centri abitati di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Gentilissimi,

si è reso necessario scriverVi in quanto l'applicazione del "Canone Unico Patrimoniale" sta destando alcuni dubbi con nascita di contenziosi che rallentano l'attività delle Amministrazioni locali e soprattutto dubbi sul soggetto attivo.

Nello specifico:

l'art.1, comma 818, della legge 160/2019 recita *"Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada"*.

La formulazione del comma 818, essendo evidentemente diversa dal comma 837 che recita riferendosi al canone mercatale *"si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*, si ritiene possa intendersi come volontà del legislatore di differenziare, nei due casi, l'individuazione del soggetto attivo alla riscossione del c.d. Canone Unico.

La lettura dei due commi sopradetti porterebbe alla interpretazione che i centri abitati (anche con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) se nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti debbano intendersi come facenti parte delle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone unico sul suolo pubblico (e non ai fini del canone mercatale di cui al comma 837).



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

Il suddetto comma 818 si pone in continuità con quanto disposto dall'art. 38, comma 4 del D.Lgs. n.507 del 1993, che disponeva che le *"occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi"*.

La nota IFEL del 14 aprile 2021, affrontando l'argomento della "doppia imposizione" interpreta chiaramente che *"Dalle norme sopra richiamate, dunque, emerge che nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, le strade sono tutte comunali."*

Riteniamo che la previsione normativa, introdotta con la Legge 160 del 2019 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), per sua natura possa prevedere il pagamento del canone al Comune su quelle strade di proprietà di altro Ente, anche diversamente con la classificazione delle strade di cui al Codice della Strada, che disciplina altra materia.

Con la presente si chiede l'interpretazione autentica se ai sensi del comma 818 della Legge 160/2019, nei centri abitati (indipendentemente dalla popolazione degli stessi), **qualora all'interno di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il Canone Unico Patrimoniale relativo alle occupazioni di suolo pubblico spetti o meno al Comune nel caso di strade che ai sensi del Codice Della Strada siano di proprietà statale o provinciale.**

Auspichiamo una celere risposta al quesito formulato e la divulgazione dello stesso per una corretta applicazione ed esazione del canone.

Rimanendo in attesa di Vs riscontro, si porgono distinti saluti.

Montepulciano, (data della firma digitale).

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
Dott. Stefano Biagiotti*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.